

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 14420/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14420 del 2018, proposto da

Alberto Panzera, rappresentato e difeso dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n.47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Messina, università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cineca, Rup Università degli Studi di Messina non costituiti in giudizio;

nei confronti

Fabiola Trimarco, Irene Lo Piccolo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi

allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;

1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica”;

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito www.university.it, in data 2 ottobre 2018, nella quale parte

ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 11, 20, 26, 27 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;

11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

15) del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi Messina e dell'Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente l'Avv. S. Delia e per le Amministrazioni resistenti gli Avvocati dello Stato Paola Saulino e Monica De Vergori (solo nella chiamata

preliminare).

Con ricorso n. 14420/18, notificato il 24 novembre 2018 e depositato il successivo 10 dicembre 2018, Panzera Alberto ha impugnato gli atti della procedura concorsuale, finalizzata all'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018/2019.

Nell'impugnativa sono stati prospettati i seguenti motivi di gravame:

1) errata formulazione dei quesiti nn. 20, 26, 27. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, cost. e del d.m. n. 337/18. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione;

Con riferimento alla formulazione dei quesiti, almeno tre dei quali (nn. 20, 26 e 27 secondo il "testo-matrice" dell'Amministrazione, poi diversamente numerato nelle varie sedi concorsuali) sarebbero stati errati o di ambigua formulazione, con incidenza anche sull'intero svolgimento della prova, per la confusione indotta nei concorrenti;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 1° c., l. 2 agosto 1999 n. 264, del d.m. 477/17. Eccesso di potere per illogicità manifesta;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 1° c., l. 2 agosto 1999 n. 264, del d.m. 477/17. eccesso di potere per illogicità manifesta;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l.n. 241/90, dell'art. 3, 2° c., d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/92 e degli artt. 3 e 4 l. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione e per illogicità manifesta.

Nella parte in cui i posti messi a concorso, per le immatricolazioni al predetto corso di laurea, sono fissati a livello nazionale in numero pari a 9.779, numero che sarebbe "nettamente inferiore rispetto all'effettiva capacità ricettiva...degli Atenei" (essendo questi ultimi in grado – secondo recenti dichiarazioni del Presidente della

Conferenza dei Rettori – “di ospitare subito quindicimila studenti”, peraltro a fronte di un fabbisogno stimato di 10.035 posti e con immediata possibilità di incremento di almeno 1.500 posti per l’anno accademico in corso);

5) violazione degli artt. 34 e 97 della costituzione e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti.

I posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non verranno riassegnati agli idonei in graduatoria in violazione della giurisprudenza di questo Tribunale;

6) violazione e/o falsa applicazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione della l.n. 264/99. Incompetenza, carenza di potere e violazione del principio dell’autovincolo assunto con la lex specialis.

Gli atti di concorso e la graduatoria non sarebbero stati approvati dal MIUR;

7) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, dei dd.pp.rr. 686/1957 e 487/1994 e del d.m. 337/18 e dell'allegato a. violazione degli articoli 3, 34 e 97 della costituzione e della regola dell'anonimato trasparenza e par condicio dei concorrenti nei pubblici concorsi. Contraddittorietà tra più atti della p.a. eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali;

8) violazione e/o falsa applicazione del dm n. 337/18 e dell'allegato 1. Violazione del bando di concorso. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della costituzione. Violazione del principio di paternità della prova di concorso. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Contraddittorietà ed illogicità manifesta.

Sulla base dei motivi di gravame sopra sintetizzati, il ricorrente chiedeva che si disponesse con urgenza la propria ammissione con riserva al corso di laurea di cui trattasi, sottolineando l'assenza di qualsiasi "problematica o... difficoltà degli Atenei", per la presenza di un "candidato iscritto in sovrannumero".

Detta ammissione veniva negata, in primo grado di giudizio con ordinanza collegiale n. 1187 del 6.2.2019.

In sede di appello, invece, l'istanza cautelare veniva accolta, a seguito di decreto monocratico presidenziale del 28.02.2019, n. 995, per cui il ricorrente è stato ammesso "con riserva" al primo anno dell'a.a. 2018/2019 presso l'Università degli studi di Messina, o in alternativa, presso l'ateneo Magna Graecia di Catanzaro alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il Giudice di appello ha inoltre adottato un secondo decreto monocratico n. 1448 del 20.03.2019, per l'ottemperanza del precedente decreto monocratico n. 996/2019, ammettendo il ricorrente con riserva presso il corso di studi in Medicina e Chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Messina.

I suddetti decreti sono stati confermati con ordinanza collegiale n. 1871 in data 9 aprile 2019, che tuttavia menziona i quesiti nn. 11 e 20 (diversi da quelli individuati nel ricorso di primo grado: nn. 20, 26 e 27).

Per quanto sopra, l'interessato ha comunicato di frequentare il corso di laurea di cui trattasi presso fin dal mese di marzo 2019, di modo che – essendo stato ottenuto il "bene della vita", perseguito in giudizio – non sussisterebbero ragioni per non confermare il provvedimento cautelare emesso dal Consiglio di Stato, con richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5 c.p.a.-.

Premesso quanto sopra si osserva che l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio ha depositato memorie con le quali replica alle censure di parte ricorrente, senza tuttavia soffermarsi su quanto dedotto in ordine ai quesiti contestati corrispondenti ai numeri nn. 20, 26 e 27 secondo il "testo-matrice" dell'Amministrazione, poi diversamente numerate nelle varie sedi concorsuali.

E' il caso di rilevare che questa Sezione ha già espresso il proprio orientamento sulle censure esposte dal ricorrente con la recente sentenza n. 6014/2019, tuttavia, ai fini della decisione in esame è necessario che l'Amministrazione, in relazione alle altre censure riferite alla dedotta erroneità dei quesiti contrassegnati con i numeri 20, 26 e 27, fornisca documentati chiarimenti, con i quali gli esperti incaricati confermino, o meno, l'attendibilità della formulazione degli stessi e delle risposte ritenute corrette, con ulteriore precisazione del superamento della prova di resistenza, in caso di assegnazione del rivendicato punteggio (implicante, peraltro, virtuale riformulazione dell'intera graduatoria).

Pertanto, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di depositare una documentata relazione sui punti sopra evidenziati, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

Ritenuto che, per quanto riguarda le ulteriori argomentazioni difensive implicanti - ove accolte - l'annullamento dell'intera procedura, debba disporsi, altresì, l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati - da eseguire a pena di inammissibilità nel termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone gli adempimenti istruttori nei sensi di cui in motivazione, onerando il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del deposito della relazione richiesta, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

Ordina, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Rinvia l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 23 ottobre 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO